

N. 01775/2013 REG.PROV.COLL.
N. 01405/2004 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1405 del 2004, proposto da:
Tessilmonza Srl, rappresentato e difeso dall'avv. Claudia Melillo, con
domicilio eletto presso Claudia Melillo in Milano 2339af, via Ripamonti,
5;

contro

Comune di Monza, rappresentato e difeso dall'avv. Ileana Galli, con
domicilio eletto presso Micaela Chiesa in Milano, corso di Porta
Vittoria, 47;

per l'annullamento

del provvedimento del Comune di Monza –Area territorio – Settore
edilizia del 16 gennaio 2004, concernente oneri di urbanizzazione
relativi a concessione in sanatoria.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Monza;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 23 maggio 2013 il dott. Angelo De Zotti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

La società Tessilmonza è proprietaria di un edificio sito in Monza in via Borsa 21, costruito con licenza n. 269 del 28.8.1968 e successiva variante approvata con licenza n. 72 del 31 marzo 1969, rilasciate dal Comune di Monza.

In data 30 giugno 1986 la società Tessilmonza presentava domanda di sanatoria relativa ad una serie di opere ad uso non residenziale.

Nelle domande di cui sopra la ricorrente depositava anche un bollettino postale dell'importo di lire 5.075.000, pari all'importo autoliquidato.

Contestualmente al deposito della domanda, il Comune invitava la richiedente ad integrare la propria richiesta con la documentazione necessaria ex art. 35 L. 47/1985.

La ricorrente tuttavia non dava seguito all'invito degli uffici, limitandosi – secondo il Comune - a depositare, in data 17 febbraio 1987 una dichiarazione sostitutiva di atto notorio in cui attestava il completamento delle opere oggetto di condono e in data 12 dicembre 1988, una copia delle schede catastali aggiornate.

Il Comune, pertanto, inviava, in data 10 gennaio 1994, un nuovo invito alla produzione richiesta e, in data 22 marzo 1996, rigettava la domanda di sanatoria con riserva di riesame della domanda stessa e del provvedimento ove la predetta documentazione fosse stata trasmessa e ritenuta esaustiva.

In data 17 maggio 1996 la ricorrente, senza impugnare il provvedimento anzidetto, depositava un'ulteriore descrizione delle opere che ricalcava –

secondo il Comune – quella già prodotta con la domanda di condono; ragion per cui il Comune, con raccomandata del 28 novembre 1997, ne chiedeva l'integrazione con il deposito del preventivo.

Con provvedimento datato 10 dicembre 1998, dopo il deposito del preventivo, l'Ufficio edilizia privata comunicava "l'impossibilità di procedere al rilascio della concessione in sanatoria relativa alla domanda in oggetto in quanto si sono rilevate discordanze tra le tavole grafiche e le schede catastali, non sono definite le parti demolite e non è stato documentato il completamento funzionale delle opere".

Anche questo provvedimento è divenuto inoppugnabile, essendosi la ricorrente limitata a presentare, in data 3 novembre 2003, una domanda di riesame della pratica, allegando la documentazione sino ad allora mancante e attestante il completamento funzionale delle opere, ovvero una dichiarazione di utilizzo di un servizio igienico realizzato nel piano seminterrato adibito ad ufficio, denunciato con scheda catastale depositata in data 29 ottobre 2003.

Non avendo motivo ulteriore per negare il condono, il Comune accoglieva la domanda e liquidava gli oneri di urbanizzazione dovuti in misura pari a € 40.181,99.

Avverso tale provvedimento la ricorrente deduce i seguenti motivi:

- 1) violazione dell'art. 35 della l. 47/85, eccesso di potere per intervenuta formazione del provvedimento definitivo tacito.
- 2) eccesso di potere per intervenuta prescrizione; violazione dell'art. 2934 c.c.;
- 3) eccesso di potere per insufficienza della motivazione; violazione dell'art. 3 l. 241/90 e difetto di
- 4) violazione e falsa applicazione dell'art. 37 della l. 47/85; violazione dell'art. 39 comma 10^o della l. 724/1994.

Con ulteriori memorie le parti hanno ribadito le proprie posizioni e,

all'udienza pubblica del 23 maggio 2013, la causa è stata posta in decisione.

DIRITTO

Il ricorso è infondato e va respinto per le ragioni che seguono.

Con il primo motivo la ricorrente sostiene che sulla domanda di condono si sarebbe formato il c.d. silenzio assenso, per effetto di provvedimento tacito a far data dal 12 dicembre 1990, ossia a distanza di un biennio dall'accatastamento, avvenuto il 12.12.1988.

L'amministrazione contesta tale ricostruzione e sostiene che il provvedimento di condono è stato rilasciato solo con provvedimento del 16 gennaio 2004, quando l'istanza di riesame della Tessilmonza del 2003 era stata corredata da tutta la documentazione sino ad allora inutilmente richiesta; che prima di tale data non si sarebbe potuto accogliere la domanda di condono in quanto carente dei requisiti minimi previsti dall'art. 35 l. 47/1985, che in ogni caso, alla ricorrente sono stati inviati, nel tempo, diversi solleciti in data 10 gennaio 1994, 22 marzo 1996, 1 dicembre 1997 e 10 gennaio 1998 mai contestati o impugnati; che pertanto, solo nel 2003 è stato possibile accertare il completamento funzionale delle opere, ossia quando queste sono divenute utilizzabili per la corrispondente funzione.

Ritiene il Collegio che l'assunto di parte ricorrente, secondo cui il c.d. silenzio rigetto si sarebbe formato sin dal 12.12.1990, a distanza di un biennio dall'accatastamento, è infondato in quanto smentito dai documenti in atti.

In particolare è smentito dalla nota del 10 dicembre 1998, con la quale testualmente l'Ufficio edilizia privata (doc. 12 produzione della stessa ricorrente) comunicava che "non è possibile procedere al rilascio della concessione in oggetto in quanto si sono rilevate discordanze tra le

tavole grafiche e le schede catastali, non sono definite le parti demolite e non è stato documentato il completamento funzionale delle opere”.

Tale nota di rigetto del condono - che la ricorrente ritiene non essere impugnabile, mentre è evidente che per sostenere la formazione del silenzio assenso quell'atto di rigetto della domanda esigeva di essere impugnato e rimosso - non è stato impugnato e null'altro si evince dagli atti di causa se non un tardivo risveglio della ditta ricorrente che solo nell'anno 2003 chiedeva testualmente “il riesame della pratica allegando la documentazione mancante”.

E a tale richiesta, nell'anno 2004 il Comune ha dato riscontro con l'accoglimento della domanda di condono.

La conseguenza di siffatta ricostruzione dei fatti, operata sulla base dei documenti di causa è, pertanto, la reiezione del primo motivo di ricorso. Quanto al motivo sub 2, con cui si deduce la prescrizione del credito comunale è evidente che tale motivo è infondato perché il calcolo della prescrizione decennale va riferito al momento del rilascio del titolo (2004) e non all'anno 1990, che per come chiarito non corrisponde al momento di rilascio tacito del provvedimento di condono.

Ne consegue altresì che è infondato anche il terzo motivo, con cui parte ricorrente reclama la determinazione degli oneri con riferimento alle delibere del 1986, mentre è corretto che tali oneri siano stati determinati con riferimento al momento del rilascio del condono, come già stabilito in numerosi precedenti di questa Sezione (cfr. per tutte sentenza sez. 2^a n. 1595/2013).

Quanto all'ammontare degli oneri, con il quarto motivo nulla la ricorrente contesta sul loro computo se non che, ove determinati con riferimento ai diversi momenti più favorevoli, essi sarebbero stati pari all'autoliquidazione o comunque nettamente inferiori a quelli pretesi dal

Comune.

Ma poiché la ricorrente ha torto sui precedenti motivi anche questo motivo va respinto e con esso il ricorso.

Quanto alle spese di causa il Collegio non ravvisa ragioni per discostarsi dal principio della soccombenza e le liquida nella misura di cui al dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Condanna la ricorrente al pagamento, in favore dell'amministrazione comunale intimata, delle spese e delle competenze di causa che liquida in euro 2000,00 (duemila/00) oltre agli oneri di legge se dovuti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 23 maggio 2013 con l'intervento dei magistrati:

Angelo De Zotti, Presidente, Estensore

Giovanni Zucchini, Consigliere

Silvia Cattaneo, Primo Referendario

IL PRESIDENTE, ESTENSORE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 10/07/2013

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)